

ANDREA SORRENTINO. — *La letteratura italiana e il Sant'Uffizio*. — Napoli, Perrella, 1935 (8.º, pp. 378).

È il primo volume di una storia del modo in cui la Chiesa di Roma si comportò verso talune opere della nostra letteratura; e in questo primo volume il racconto non va oltre il secolo decimoquinto. E poichè, a misurare da questo saggio, l'opera intera dovrebbe comprendere almeno cinque o sei volumi, si è forse ancora in tempo per sottoporre all'autore il dubbio che la via da lui intrapresa non sia felicemente scelta. Che la Chiesa di Roma proibisse o proibisca alcuni libri, ed abbia istituito a questo fine Commissioni o Congregazioni, e pubblici uno speciale catalogo, è cosa che non richiede offese nè difese, le quali ultime il Sorrentino, per desiderio di apparire imparziale, stima dover fare. Proibizioni di questa sorta se ne sono poste sempre dalle chiese e dagli stati, e per motivi ovvii: sebbene si siano sempre dimostrate inefficaci o efficaci per il contrario. Efficaci sono segnatamente sopra coloro che non hanno l'abito di leggere e di pensare e che perciò non avrebbero neppure bisogno di divieti, ma che nei divieti trovano talvolta un insperato aiuto alla loro volontà di non leggere e non studiare e non pensare. Senonchè mettersi a passare in rassegna i libri che la Chiesa condannò e le espurgazioni che ne ordinò, è non solo ripetere cose ben note, ma anche tali che non presentano nessun interesse storico, perchè ben s'intende che alla Chiesa non potevano piacere il *De monarchia* e certi luoghi della *Commedia*, i sonetti del Petrarca contro la corte avignonese, le novelle del *Decamerone*, e via. Di tutt'altra natura dovrebbe essere un lavoro storico sull'Indice: senza offese nè difese, e sotto il solo aspetto dell'aneddotica bibliografica e storica. Il Sorrentino non cita il volume in cui il Reusch raccolse gli *Indices librorum prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts* (Tübingen, 1886); nè il facsimile della *Raccolta d'alcune particolari opere spirituali e profane proibite*, che, or sono venticinque anni, fu edito dalla rivista *Il libro e la stampa*, a cura del Novati. Su cotesti e simili materiali converrebbe lavorare per trarne quel che se ne può trarre per l'erudizione letteraria, ed anche per fare qualche curiosa considerazione. Afferma il sacerdote Giovanni Casati, autore del volume *I libri letterarii condannati all'Indice* (Milano, 1921, p. 7) che l'autore delle sentenze della Sacra Congregazione dell'Indice è nè più nè meno che lo Spirito Santo; sicchè in quelle sentenze sarebbe dato osservare, secondo siffatta dottrina, la psicologia dello Spirito Santo. E per esempio, sebbene il detto Casati si adoperi a dimostrare (p. 233 e sgg.) giustamente condannato Alessandro Dumas per il *Conte di Montecristo* e per altri suoi romanzi (il Dumas che, fra tutti gli autori di romanzi, è tra i più casti, e punto antireligioso nè anticlericale), basta guardare la data di quella sentenza di condanna, 25 giugno 1863, cioè dopo più di trent'anni che i romanzi del Dumas erano letti in tutto il mondo, per mettere in dubbio la spiegazione offerta dal Casati. La critica e il semplice buon senso da quella data inferirebbero

piuttosto che lo Spirito Santo volle, in quel caso, compiere una ritorsione per gli articoli che, proprio in quei mesi, il Dumas scriveva, nel suo giornale l'*Indipendente*, per propugnare il buon diritto dell'Italia ad annettersi Roma e farne la sua capitale. Or perchè mescolare in questa politica clericale lo Spirito Santo col rischio di contaminarne la purezza? Così ci vuol poco a intendere che se nell'Indice non sono entrati, o non sono rimasti, i nomi di Dante e di Petrarca e di Boccaccio e di Goethe, non è già perchè lo Spirito Santo fosse indulgente a quegli autori per la bellezza delle pagine loro, ma perchè la prudenza consigliò ai preti di non colpire troppo in alto e non suscitare troppo grossi scandali, cauti, commessi nelle loro operazioni sogliono essere, *ne scandala eveniant*.

Veda, dunque, il Sorrentino se non gli convenga indirizzare diversamente le sue indagini, e, invece di affaticarsi e affaticare i lettori con molti volumi di color grigio, procurare di darci un piccolo libro, pieno di quelle notizie che gli eruditi chiamano peregrine e di quei riavvicinamenti che si chiamano arguti.

B. C.

POMPEO BIONDI. — *Metodo e scienza del diritto*. — Roma, Anonima romana ed., 1935 (8.^o gr., pp. 21).

È da leggere questa memoria, che fu già la prolusione pronunziata quattro anni fa a un corso di diritto processuale civile, e che è notevole per schiettezza di sentire e lucidezza di esposizione. L'autore, movendo dalla posizione della « scienza generale del diritto », che pone il concetto rigoroso di questo come « norma », dimostra, per averlo sperimentato in sè stesso, che non si può rimanere in questa posizione, la quale rischia di dare realtà all'astratto, o di convertirsi in una sorta di mistica adorazione da qualcosa che è fuori di noi. Tutt'al contrario, il concetto del diritto come norma è un atto di autocoscienza, da integrare nella scienza di questa e perciò nella filosofia, che sola, nel superarle, legittima l'ufficio delle astrazioni. Nè si può tenere separata la scienza del diritto dalla pratica, cioè dalla politica, perchè la materia, e con ciò i problemi, vengono allo studio del diritto dallo svolgersi della vita politica, e in generale dalla storia. Tutto giusto e bene sviluppato ed esattamente dimostrato. L'unica obiezione che si può muovere a questa tesi del Biondi, è che una siffatta riunione e armonia della filosofia, della scienza del diritto e della politica richiede vigore e coraggio; e i più dei professori e cultori del diritto guardano dall'alto tavolato delle loro astrazioni la sottostante acqua del mare, ma non vogliono gettarvisi dentro per aver da fare con le onde. Non è, questa, un'obiezione di pensiero, ma è bene un'obiezione di fatto, di cui sento il peso io che non sono riuscito a persuadere i cosiddetti « specialisti » di cosa alquanto meno pericolosa: che per ragionare e giudicare di poesia convenga filosofare e, al tempo stesso, sentire e vivere la poesia. Essi vogliono trattare la poesia, come dicono, da « puri scienziati »: cioè sono pertinaci a non volerla nè sentire nè intendere. Diciamo: chi si con-